

Gestione associata tramite Convenzione art. 30 TUEL – Il protocollo tra gli Enti per l'assegnazione temporanea del personale

Un importante obiettivo della gestione associata è la creazione di un'unica organizzazione dei servizi sociali e socio assistenziali, garantendo l'unitarietà dell'organico del personale dei Comuni all'interno di un'unica organizzazione.

DGR 1077/2024, Unitarietà dell'organico

La gestione associata, attraverso un'ideale e stabile organizzazione, garantisce modalità uniformi di assistenza sociale, in particolare per quanto riguarda la realizzazione dei LEPS. A tal fine l'ATS, a prescindere dalla forma associativa adottata, si struttura– benché per fasi progressive– assumendo una configurazione organizzativa che prevede l'unitarietà dell'organico. Sarà quindi posto sotto la stessa linea gerarchica tutto il Servizio sociale professionale, gli altri operatori sociali e il personale amministrativo in dotazione all'Ambito per la gestione dei servizi e degli interventi sociali. L'unitarietà dell'organico– anche nel caso di costituzione dell'Ufficio comune previsto dalla convenzione ex art. 30, comma 4 del TUEL– garantisce maggiore efficienza gestionale consentendo un più stretto raccordo tra i professionisti sociali dell'ATS e un'omogenea capacità di risposta a garanzia di equità per il cittadino. Il direttore dell'ATS, preposto all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi/organismi di governo dell'Ambito, è la figura apicale dell'organico e garantisce l'unitarietà di direzione.

Nel caso della Convenzione art. 30 del TUEL, come già evidenziato nella sezione dedicata, non si crea un nuovo soggetto giuridico per la gestione associata, la personalità giuridica della quale è fornita dal Comune capofila. E' pertanto nell'organizzazione del Comune capofila che dev'essere incardinato l'organico complessivo dell'ATS, composto da tutti i dipendenti Comunali dell'Ambito operanti nei servizi sociali e socio assistenziali.

Ai fini della costituzione di tale organico, deve innanzitutto essere effettuata una ricognizione del personale interessato, sostanzialmente composto dalle figure operanti nell'ambito dei servizi sociali dei comuni. Ai fini del successivo sviluppo, particolare attenzione va posta ai seguenti aspetti:

- livello di raggiungimento dei LEPS, con particolare riferimento alla dotazione di assistenti sociali, sia a livello di ambito che a livello di singolo comune;
- personale amministrativo dedicato e mansioni svolte, al fine di prefigurare la gestione unificata degli atti amministrativi da parte del Comune capofila.

Per individuare le modalità di gestione del personale interessato a livello di ATS, si riprendono le principali indicazioni normative:

Art. 10 della Legge Regionale 9/2024, commi 6 e 7

6. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more della definizione dell'assetto strutturale e della dotazione organica degli ATS, l'operatività degli stessi verrà garantita tramite l'assegnazione temporanea di dipendenti dei Comuni o di altri enti pubblici interessati dalla riorganizzazione dei servizi disciplinata dalla presente legge. L'assegnazione temporanea avverrà prioritariamente con il consenso del dipendente, e, in caso di fabbisogno non coperto con le assegnazioni consensuali, si ricorrerà all'assegnazione d'ufficio.

7. Il personale assegnato temporaneamente all'ATS con le modalità di cui al comma 6, conserva il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, dell'Ente di appartenenza ed è soggetto alla gestione organizzativa e funzionale dell'ATS.

Nella Dgr 1077/2024, pagg 11 e 12, si fa riferimento alla fase transitoria, in cui si riprende lo strumento dell'assegnazione temporanea, e poi della fase a regime in cui, solo per gli ATS dotati di personalità giuridica (e quindi Aziende o Consorzi) avviene il trasferimento. E' sottinteso, quindi, che nel caso di Convenzione si continuano ad applicare le modalità della fase transitoria. Nel caso della Convenzione, pertanto, trova applicazione la formula dell'assegnazione temporanea, per tutta la durata della Convenzione stessa. Le modalità di formalizzazione di tale istituto sono declinate nel DLGS 165/2001

DLGS 165, art 23 bis, comma 7

Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie.